

Codice A1403A

D.D. 10 marzo 2016, n. 134

CENTRO MEDICO ED ODONTOIATRICO S. ANNA SAS: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta, inoltrata dal SUAP presso la Comunita' Montana Valle Susa e Val Sangone, di ampliamento e trasformazione di studio medico libero professionale in struttura poliambulatoriale con sede in Via Don Pagliarello n. 3 - fraz. Novaretto - nel Comune di Caprie (TO).

Lo Sportello Unico Attività Produttive presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone con istanza protocollata in arrivo il 19 ottobre 2015 con il n. 19550/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'ampliamento e trasformazione di studio medico libero professionale in struttura poliambulatoriale con sede in Via Don Pagliarello n. 3- fraz. Novaretto – nel Comune di Caprie (TO) a nome della Società “CENTRO MEDICO ED ODONTOIATRICO S. ANNA SAS”.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 24182/A1403A del 29 dicembre 2015 ha trasmesso l'istanza all'ASL TO3, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL TO3 nella nota prot. 14582 del 12 febbraio 2016 ha comunicato che “nulla osta all'ampliamento e trasformazione richiesto dalla Società CENTRO MEDICO ED ODONTOIATRICO S. ANNA SAS”.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che nei 30 giorni successivi all'inoltro della pratica l'ASL TO3 ha fatto pervenire un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che nell'istanza è contenuta la dichiarazione del legale rappresentante di impegno allo svolgimento dell'attività esclusivamente in forma privatistica senza richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “CENTRO MEDICO ED ODONTOIATRICO S. ANNA SAS”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “CENTRO MEDICO ED ODONTOIATRICO S. ANNA SAS” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;
- di trasmettere la presente determinazione allo Sportello Unico Attività Produttive presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per il seguito di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela Zandona’